

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
RAGUSA**

Estratto dal Registro delle Deliberazioni

Deliberazione n. 137 del 19 ottobre 2012

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 9,30 nella Sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta Camerale.

Presiede il sig. Sandro Maria Gambuzza Presidente

e sono presenti altresì:

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Giovanni Brancati | - | “ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Angelo Chessari | - | “ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giuseppe Drago | - | “ |
| <input type="checkbox"/> Giuseppe Grassia | - | “ |

Assenti giustificati: Grassia Giuseppe

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: Iabichella Luisa, Iabichella Silvestro

Assiste il Dott. Carmelo Arezzo, Segretario Generale dell'Ente.

Si dà atto della verifica del numero legale dei presenti al momento della assunzione della presente delibera.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 137

**OGGETTO: ATTI DI INVITO E MESSA IN MORA DI NOVE DIPENDENTI IN QUIESCENZA DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI RAGUSA – DETERMINAZIONI IN MERITO**

- Tenuto presente che il 28 settembre 2012 sono stati notificati alla Camera di Commercio nove avvisi di invito e messa in mora da parte di altrettanti dipendenti in quiescenza dell'ente, con i quali si invita e si diffida la Camera a provvedere alla rideterminazione della retribuzione spettante sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 1, 2, 4, 5 e 6 della L.R. n. 19/91 e nell'art. 8 del D.P.R.S. 30 gennaio 1993, a provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico derivante dalla predetta applicazione del maggior trattamento retributivo e a dare applicazione dei superiori incrementi stipendiali e pensionistici, mediante erogazione delle corrispondenti somme, oltre interessi maturati dal sorgere del diritto e rivalutazione monetaria;
- Preso atto che con lo stesso avviso si avverte che qualora la Camera non dovesse provvedere a quanto richiesto entro trenta giorni dalla notifica degli avvisi saranno adite le competenti sedi giurisdizionali a tutela degli interessi e dei diritti dei dipendenti stessi;
- Visto che tali avvisi riguardano nel merito il contenzioso già promosso da quattordici dipendenti in servizio ed in quiescenza della Camera di Commercio davanti alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Siciliana, di cui due anche davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, tendente alla rideterminazione della loro posizione economica, a seguito dell'applicazione dei benefici previsti dalle citate disposizioni, sulla base di una decisione, la n. 468/2000 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana a favore di alcuni dipendenti della Regione Siciliana;
- Vista la corrispondenza, successiva ad una prima istanza avanzata all'ente per il riconoscimento del diritto da parte dei dipendenti, che la Camera ha intrattenuto con la Presidenza della Regione e con l'Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca, Organo di Vigilanza, nota prot. n. 3855 del 31.3.2005 e nota prot. n. 11082 del 28.9.2005, nelle quali, pur non disconoscendo l'interesse legittimo dei ricorrenti, si rilevava il fatto che normative nazionali e regionali impedivano l'estensione di decisioni giurisdizionali riguardanti il personale, posizione espressamente condivisa dall'Assessorato Regionale con nota prot. n. 480 del 27.2.2007;
- Visto, a tal proposito in particolare, il comma 3 dell'art. 23 della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale per il triennio 2002 – 2004 faceva divieto alle pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali esecutive in materia di personale delle stesse amministrazioni, divieto ulteriormente sancito per il triennio 2005 – 2007 dal comma 132 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004, n. 311, termine prorogato al 31 dicembre 2008 dal comma 1 dell'art. 25 del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito nella Legge 28.2.2008, n. 31;

- Preso atto, inoltre, degli esiti negativi dei diversi tentativi di conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Ragusa, nei quali la Camera, a fronte delle richieste degli interessati, ribadiva la propria posizione;
- Preso atto che, al fine di ottenere quanto richiesto, nel corso dell'anno 2006 i quattordici dipendenti in argomento hanno inoltrato altrettanti ricorsi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, oltre a quelli avanzati nel 2007 al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa;
- Tenute presenti le deliberazioni n. 92 del 24.7.2006, n. 146 del 7.12.2006, n. 26 e n. 27 dell'1.2.2008, con le quali la Giunta Camerale, in presenza dei ricorsi sopra citati, decideva di resistere in giudizio, affidando la difesa della Camera all'avv. Carmelo Di Paola del Foro di Ragusa;
- Viste le note del 28.9.2011 e dell'8.11.2011 a firma dell'avv. Carmelo Di Paola, il quale in prossimità delle udienze alla Corte dei Conti, esprimeva la sua opinione, precisando che al di là della giurisprudenza esistente sulla questione di merito, riteneva fino a quel momento corretto e coerente alle norme il comportamento della Camera e confermava la necessità di costituirsi in giudizio per fare valere l'eventuale prescrizione, limitando, così le possibili conseguenze nei confronti dell'Ente camerale;
- Viste le singole comparse di costituzione in giudizio predisposte dall'avv. Carmelo Di Paola per la resistenza in giudizio avanti la Corte dei Conti, nonché quelle davanti il Giudice del Lavoro;
- Preso atto che con sentenze emanate il 28 e il 29 novembre scorso, acquisite agli atti, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti dichiarava l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, rimanendo ai ricorrenti ricorso per Cassazione per sollevare eventuale conflitto di giurisdizione o, in alternativa, adire il Giudice del Lavoro, come indicato dalla Corte dei Conti;
- Preso atto, inoltre, che relativamente ai due ricorsi davanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 278 del 4.5.2012, è stato riconosciuto il diritto a favore dei due ricorrenti all'applicazione degli aumenti stipendiali e al pagamento delle somme dovute, oltre gli interessi legali;
- Tenuto conto del parere espresso dall'Ufficio Personale, come esposto dal Dirigente l'Area I della Camera, durante la riunione di giunta, il quale fa presente che il divieto di estensione di sentenze esecutive riguardanti il personale delle pubbliche amministrazioni, tuttora in vigore ai sensi del comma 6 dell'art. 41 del D.L. 30.12.2008, n. 207, convertito nella Legge 27.2.2009, n. 14, non appare facilmente superabile, come peraltro, posto a base della

posizione della Camera in tutti questi anni e in tutte le sedi, a fronte delle richieste in argomento;

- Sentita l'ampia relazione del Segretario Generale, il quale ritiene che a fronte delle intervenute sentenze del giudice del lavoro in favore di due dipendenti in quiescenza della Camera di Commercio, e con riferimento al principio amministrativo della possibilità per la P.A. di fare ricorso all'autotutela, la eventuale decisione di avviare un percorso teso ad un atto transattivo con i nove dipendenti che hanno avanzato richiesta di diffida e messa in mora della Camera di Commercio per richieste analoghe a quelle già oggetto di giudicato per altri due dipendenti in quiescenza, non comporterebbe lesione del normativamente sancito divieto di estensione del giudicato in materia di personale, come peraltro sembra potersi dedurre da una decisione del Consiglio di Stato dell'aprile 2012, ma consentirebbe piuttosto alla Camera di Commercio un possibile significativo risparmio economico a fronte di una molto probabile condanna alla liquidazione di ingenti somme arretrate in favore dei dipendenti di che trattasi;
- Ritenuto pertanto alla luce delle considerazioni esposte opportuno acquisire un qualificato parere legale in ordine alla problematica specifica oggetto della presente deliberazione e più in generale con riferimento al possibile riconoscimento, sia pure attraverso una transazione, in favore dei dipendenti aventi diritto dei benefici previsti dalle disposizioni dettagliatamente citate in narrativa a prescindere dall'ottenimento da parte degli stessi di una decisione in sede giurisdizionale;
- Sentito il parere favorevole del Segretario Generale;

la Giunta Camerale, all'unanimità,

D E L I B E R A

- 1) di incaricare il Segretario Generale, di concerto con la competente Area 1 e l'Ufficio Personale di acquisire da parte di un legale particolarmente competente nelle materie di che trattasi, da individuare eventualmente di concerto con l'avv. Carmelo Di Paola, uno specifico parere in ordine alla materia oggetto del presente deliberato;
- 2) di rinviare la decisione nel merito sulla richiesta avanzata dai nove dipendenti in quiescenza della Camera di Commercio ad un momento successivo, una volta acquisito il richiamato parere.

(OMISSIS)